



**MODALITA' OPERATIVE
PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ARTIGIANA AGEVOLATA**

PREMESSA

Le presenti Modalità Operative disciplinano la concessione di contributi in conto canoni previsti dell'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane, nonché la concessione di contributi previsti da specifiche norme regionali.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite: le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria, le Associazioni Artigiane di categoria firmatarie degli accordi nazionali - anche attraverso i CAT, istituiti ai sensi della L.R. 1/2009, i Confidi iscritti agli artt. 106 e 107 del TUB¹. Le Associazioni Artigiane, anche a livello Provinciale, i Confidi ed i CAT, in possesso dei requisiti, dovranno preventivamente presentare ad Artigiancassa la richiesta di accreditamento per l'inserimento quale Soggetto presentatore.

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istituito dalla Regione presso Artigiancassa.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, viene predisposta da Artigiancassa e resa operativa dal Comitato Tecnico Regionale.

Detta modulistica e' disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it .

.

¹ Per brevità successivamente denominati "Soggetti Presentatori"

AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI

1. - Domanda di ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana e dal Soggetto Presentatore, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema pubblicato sul sito www.artigiancassa.it, predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente. La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dal Soggetto presentatore alla Sede Regionale dell'Artigiancassa del Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo².

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane³, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società di locazione finanziaria⁴, la seguente documentazione:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l'Artigiancassa comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

2. - Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

² cfr. successivo paragrafo 8, settimo comma.

³ Ai sensi dell'Art. 2, lett. b) della L.R. n. 1/2009, possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese che, al momento della domanda di agevolazione non siano ancora iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane. L'ottenimento dell'agevolazione è subordinato alla regolarizzazione dell'iscrizione all'Albo.

⁴ Per brevità, successivamente denominata Società.

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

- a) l'acquisto, la costruzione e/o l'ampliamento (locazione finanziaria immobiliare), degli immobili posti al servizio di tutte le attività certificate⁵ svolte dall'impresa;
- b) macchine, attrezzi strumentali nuovi⁶ e usati⁷ e automezzi nuovi intestati all'impresa, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone, le autovetture sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1600 cc purché classificate Euro 5.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

L'operazione può beneficiare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) (de minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

3. - Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene⁸ diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa, tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in 500.000,00 Euro. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in 62.000,00 Euro per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore⁹ sia inferiore a 10.000,00 Euro e le imprese appartenenti ai settori in Appendice n. 1.

⁵ Per attività certificate si intendono quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

⁶ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

⁷ Nel caso di investimenti in macchine usate è necessaria una perizia effettuata da un Tecnico iscritto all'Albo professionale che ne attesti il valore di mercato.

⁸ Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

4. - Maggior contributo in conto canoni

Per specifiche categorie e/o tipologie di investimento definiti dalla Giunta Regionale con apposita delibera, potrà essere incrementata l'intensità agevolativa del contributo in conto canoni.

5. - Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dieci anni, se riguarda beni immobili e l'installazione di impianti fotovoltaici;
- a cinque anni, se riguarda beni mobili.

6. - Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

7. - Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 1, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa all'Impresa. L'ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;

- b) in carenza di fondi, l'ammissione a contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza viene data comunicazione all'impresa e alla Società finanziatrice.

8. - Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria e della localizzazione dell'investimento, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:
"http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html"

Il contributo è soggetto alla disciplina degli aiuti "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Il contributo e' pari al 50% della quota interessi riveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di durata massima di cui al precedente paragrafo 5.

Le misure del contributo sono elevate, ai sensi della deliberazione n. 56 – 11772 del 16 febbraio 2004, adottata dalla Giunta Regionale al 70% per le imprese che:

- operano nei settori e attività specificati nell'Appendice n. 2;
- rilocalizzano in aree idonee insediamenti in aree a rischio idraulico ed idrogeologico specificate nell'Appendice n. 3;
- sono localizzate nei Comuni montani o parzialmente montani specificati nell'Appendice n. 4.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella di consegna del bene e nel caso di più beni quella di consegna dell'ultimo bene. Tale data è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.

I contributi sono erogati in unica soluzione direttamente all'impresa A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

Il contributo in conto canoni e' erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa, quali:

- cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del leasing, revoca del leasing.

Il Soggetto presentatore in ogni caso ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto comunque a conoscenza.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di leasing.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

9. - Revoca del contributo in conto canoni

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata dell'agevolazione, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art 9 comma 5 del D.Lgs . 31 marzo 1998 , n.123.

10 - Condizioni del Regime De Minimis – Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui alle presenti Modalità operative sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in Appendice n. 1
3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persona su strada.
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria **relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.**
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento di vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
7. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute **per le stesse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

12 - Operatività

Le presenti Modalità operative decorrono a partire dalla data indicata con determinazione della Direzione regionale competente.

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006
ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO
2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO
2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE⁹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

⁹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

**DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresi esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all' esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l' attività di esportazione;
- condizionati all' impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d' importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

SETTORI ED ATTIVITA' CHE BENEFICIANO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004

I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per le imprese artigiane operanti nei seguenti settori:

a) industrie tessili e dell'abbigliamento (codici DB 17 e DB 18 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002)

b) industria automobilistica (codici DM 34 e DM 35 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002)

c) attività i cui ricavi (art. 2425 cod. civ. voce A) 1 del Conto Economico), risultanti dall'ultimo bilancio approvato (1) precedente la richiesta di ammissione, siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico. Tale situazione deve risultare da un'autocertificazione dell'azienda redatta in conformità al modello riportato nella nota (2).

d) oreficeria (fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi: codice 36.22.1; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale: codice 36.22.2)

NOTE:

(1) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i ricavi di cui all'art. 53 , comma 1, lettera a) e b)del D.P.R. 2.12.1986, n. 917, sono quelli desunti dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente quello di presentazione della richiesta di ammissione.

(2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)

Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in data, finanziamento di Euro

.. sottoscritt. nato a (....) il/...../....., residente a..... in Via/C.so n. in qualità di legale rappresentante dell'impresa, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA:

che i ricavi dell'impresa nell'anno sono riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) *

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, tramite l'intermediario (art. 38 DPR. n. 445/2000)

Appendice n. 3

RILOCALIZZAZIONE IN AREE IDONEE DI INSEDIAMENTI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004

I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per la rilocalizzazione in aree idonee di:

a) insediamento ricompreso nelle fasce fluviali A e B, individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001;

b) insediamento ricompreso nelle aree della fascia C individuate dal PAI per le quali siano vigenti misure restrittive analoghe a quelle previste per la fascia B, secondo quanto prescritto dal Piano regolatore, esclusi i casi in cui sia prevista la realizzazione di opere (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C);

c) insediamenti collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

d) insediamento ricompreso in aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del Piano regolatore, inserite o ascrivibili alla classe III e relative sottoclassi, quali la IIIc e la IIIb a pericolosità molto elevata, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, della successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e della Legenda Regionale per la redazione della carta geomorfologia e del dissesto pubblicata sul supplemento al n. 30 del Bollettino UfficialeR. del 25 luglio 2002;

e) insediamento ricompreso in aree soggette a condizioni di pericolosità e di rischio di natura geologica ed idraulica, così come individuate dai piani regolatori vigenti, ai sensi delle norme regionali in materia;

f) insediamento distrutto o danneggiato in modo permanente da eventi alluvionali.

In tali casi la documentazione della domanda di agevolazione dovrà essere integrata da:

- dichiarazione del Comune in cui è ubicata l'azienda richiedente che accerti l'esistenza di una delle casistiche sopra indicate;
- dichiarazione del Comune piemontese nel cui territorio avviene la rilocalizzazione che l'area interessata non rientra in una delle casistiche sopra indicate.

**ELENCO DEI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004**

Territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza ai sensi della Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

a) *Provincia di Alessandria:*

- 1) Albera Ligure
- 2) Arquata Scrivia
- 3) Avolasca
- 4) Borghetto Borbera
- 5) Bosio
- 6) Brignano Frascata
- 7) Cabella Ligure
- 8) Cantalupo Ligure
- 9) Carrega Ligure
- 10) Carrosio
- 11) Cartosio
- 12) Casaleggio Boiro
- 13) Casasco
- 14) Cassinelle
- 15) Castellania
- 16) Castelletto d'Erro
- 17) Cavatore
- 18) Costa Vescovato
- 19) Denice
- 20) Dernice
- 21) Fabbrica Curone
- 22) Fraconalto
- 23) Garbagna
- 24) Gremiasco

- 25) Grondona
- 26) Lerma
- 27) Malvicino
- 28) Merana
- 29) Molare
- 30) Momperone
- 31) Mongiardino Ligure
- 32) Monleale
- 33) Montacuto
- 34) Montechiaro d'Acqui
- 35) Montegioco
- 36) Montemarzino
- 37) Morbello
- 38) Mornese
- 39) Pareto
- 40) Ponzone
- 41) Pozzol Groppo
- 42) Roccaforte Ligure
- 43) Rocchetta Ligure
- 44) San Sebastiano Curone
- 45) Serravalle Scrivia
- 46) Spigno Monferrato
- 47) Stazzano
- 48) Tagliolo Monferrato
- 49) Vignole Borbera
- 50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:

- 1) Bubbio
- 2) Cassinasco
- 3) Cessole
- 4) Loazzolo
- 5) Mombaldone

- 6) Monastero Bormida
- 7) Olmo Gentile
- 8) Roccaverano
- 9) San Giorgio Scarampi
- 10) Serole
- 11) Sessame
- 12) Vesime

c) Provincia di Biella:

- 1) Ailoche
- 2) Andorno Micca
- 3) Biella
- 4) Bioglio
- 5) Callabiana
- 6) Camandona
- 7) Camburzano
- 8) Campiglia Cervo
- 9) Caprile
- 10) Casapinta
- 11) Cerreto Castello
- 12) Coggiola
- 13) Cossato
- 14) Crevacuore
- 15) Crosa
- 16) Curino
- 17) Donato
- 18) Graglia
- 19) Lessona
- 20) Magnano
- 21) Mezzana Mortigliengo
- 22) Miagliano
- 23) Mongrando
- 24) Mosso

- 25) Muzzano
- 26) Netro
- 27) Occhieppo Inferiore
- 28) Occhieppo Superiore
- 29) Pettinengo
- 30) Piatto
- 31) Piedicavallo
- 32) Pollone
- 33) Portula
- 34) Pralungo
- 35) Pray Biellese
- 36) Quaregna
- 37) Quittengo
- 38) Ronco Biellese
- 39) Rosazza
- 40) Sagliano Micca
- 41) Sala Biellese
- 42) San Paolo Cervo
- 43) Selve Marcone
- 44) Soprana
- 45) Sordevolo
- 46) Sostegno
- 47) Strona
- 48) Tavigliano
- 49) Ternengo
- 50) Tollegno
- 51) Torrazzo
- 52) Trivero
- 53) Valdengo
- 54) Vallanzengo
- 55) Valle Mosso
- 56) Valle S.Nicolao
- 57) Veglio

- 58) Vigliano Biellese
- 59) Zimone
- 60) Zubiena
- 61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:

- 1) Acceglio
- 2) Aisone
- 3) Albaretto della Torre
- 4) Alto
- 5) Argentera
- 6) Arguello
- 7) Bagnasco
- 8) Bagnolo Piemonte
- 9) Barge
- 10) Battifollo
- 11) Bellino
- 12) Belvedere Langhe
- 13) Benevello
- 14) Bergolo
- 15) Bernezzo
- 16) Bonvicino
- 17) Borgo San Dalmazzo
- 18) Borgomale
- 19) Bosia
- 20) Bossolasco
- 21) Boves
- 22) Briaglia
- 23) Briga Alta
- 24) Brondello
- 25) Brossasco
- 26) Busca
- 27) Camerana

- 28) Canosio
- 29) Caprauna
- 30) Caraglio
- 31) Cartignano
- 32) Casteldelfino
- 33) Castellar
- 34) Castelletto Uzzone
- 35) Castellino Tanaro
- 36) Castelmagno
- 37) Castelnuovo di Ceva
- 38) Castino
- 39) Celle di Macra
- 40) Cerreto Langhe
- 41) Cervasca
- 42) Ceva
- 43) Chiusa Pesio
- 44) Ciglie'
- 45) Cissone
- 46) Cortemilia
- 47) Costigliole Saluzzo
- 48) Cravanzana
- 49) Crissolo
- 50) Demonte
- 51) Dronero
- 52) Elva
- 53) Entracque
- 54) Envie
- 55) Feisoglio
- 56) Frabosa Soprana
- 57) Frabosa Sottana
- 58) Frassino
- 59) Gaiola
- 60) Gambasca

- 61) Garessio
- 62) Gorzegno
- 63) Gottasecca
- 64) Igliano
- 65) Isasca
- 66) Lequio Berria
- 67) Leseugno
- 68) Levice
- 69) Limone Piemonte
- 70) Lisio
- 71) Macra
- 72) Magliano Alpi
- 73) Marmora
- 74) Marsaglia
- 75) Martiniana Po
- 76) Melle
- 77) Moiola
- 78) Mombarcaro
- 79) Mombasiglio
- 80) Monastero Vasco
- 81) Monasterolo Casotto
- 82) Monesiglio
- 83) Montaldo Mondovì
- 84) Montemale di Cuneo
- 85) Monterosso Grana
- 86) Montezemolo
- 87) Murazzano
- 88) Niella Belbo
- 89) Nucetto
- 90) Oncino
- 91) Ormea
- 92) Ostanta
- 93) Paesana

- 94) Pagno
- 95) Pamparato
- 96) Paroldo
- 97) Perletto
- 98) Perlo
- 99) Peveragno
- 100) Pezzolo Valle Uzzone
- 101) Pianfei
- 102) Piasco
- 103) Pietraporzio
- 104) Pontechianale
- 105) Pradleves
- 106) Prazzo
- 107) Priero
- 108) Priola
- 109) Prunetto
- 110) Revello
- 111) Rifreddo
- 112) Rittana
- 113) Roaschia
- 114) Roascio
- 115) Robilante
- 116) Roburent
- 117) Rocca Ciglie'
- 118) Roccabruna
- 119) Roccaforte Mondovi'
- 120) Roccasparvera
- 121) Roccavione
- 122) Rocchetta Belbo
- 123) Rossana
- 124) Sale delle Langhe
- 125) Sale San Giovanni
- 126) Saliceto

- 127) Sambuco
- 128) Sampeyre
- 129) San Benedetto Belbo
- 130) San Damiano Macra
- 131) San Michele Mondovi'
- 132) Sanfront
- 133) Scagnello
- 134) Serravalle Langhe
- 135) Somano
- 136) Stroppio
- 137) Torre Bormida
- 138) Torre Mondovi'
- 139) Torresina
- 140) Valdieri
- 141) Valgrana
- 142) Valloriate
- 143) Valmala
- 144) Venasca
- 145) Vernante
- 146) Verzuolo
- 147) Vicoforte
- 148) Vignolo
- 149) Villanova Mondovi'
- 150) Villar San Costanzo
- 151) Vinadio
- 152) Viola

e) Provincia di Novara:

- 1) Armeno
- 2) Massino Visconti
- 3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:

- 1) Ala di Stura
- 2) Alice Superiore
- 3) Almesè
- 4) Alpette
- 5) Andrate
- 6) Angrogna
- 7) Avigliana
- 8) Balangero
- 9) Balme
- 10) Bardonecchia
- 11) Bibiana
- 12) Bobbio Pellice
- 13) Borgiallo
- 14) Borgone di Susa
- 15) Bricherasio
- 16) Brosso
- 17) Bruzolo
- 18) Bussoleno
- 19) Cafasse
- 20) Canischio
- 21) Cantalupa
- 22) Cantoira
- 23) Caprie
- 24) Carema
- 25) Caselette
- 26) Castellamonte
- 27) Castelnuovo Nigra
- 28) Ceres
- 29) Ceresole Reale
- 30) Cesana Torinese
- 31) Chialamberto
- 32) Chianocco
- 33) Chiesanuova

- 34) Chiomonte
- 35) Chiusa S. Michele
- 36) Cintano
- 37) Claviere
- 38) Coassolo Torinese
- 39) Coazze
- 40) Colleretto Castelnuovo
- 41) Condove
- 42) Corio
- 43) Cumiana
- 44) Cuorgne'
- 45) Exilles
- 46) Fenestrelle
- 47) Forno Canavese
- 48) Frassinetto
- 49) Frossasco
- 50) Germagnano
- 51) Giaglione
- 52) Giaveno
- 53) Givoletto
- 54) Gravere
- 55) Groscavallo
- 56) Ingria
- 57) Inverso Pinasca
- 58) Issiglio
- 59) La Cassa
- 60) Lanzo Torinese
- 61) Lemie
- 62) Levone
- 63) Locana
- 64) Lugnacco
- 65) Luserna S. Giovanni
- 66) Lusernetta

- 67) Massello
- 68) Mattie
- 69) Meana di Susa
- 70) Meugliano
- 71) Mezenile
- 72) Mompantero
- 73) Monastero di Lanzo
- 74) Moncenisio
- 75) Noasca
- 76) Nomaglio
- 77) Novalesa
- 78) Oulx
- 79) Pecco
- 80) Perosa Argentina
- 81) Perrero
- 82) Pertusio
- 83) Pessinetto
- 84) Pinasca
- 85) Pinerolo
- 86) Piossasco
- 87) Pomaretto
- 88) Pont Canavese
- 89) Porte
- 90) Pragelato
- 91) Prali
- 92) Pramollo
- 93) Prarostino
- 94) Prascorsano
- 95) Pratiglione
- 96) Quassolo
- 97) Quincinetto
- 98) Reano
- 99) Ribordone

- 100) Rivara
- 101) Roletto
- 102) Ronco Canavese
- 103) Rora'
- 104) Roure
- 105) Rubiana
- 106) Rueglio
- 107) S.Didero
- 108) S.Ambrogio di Torino
- 109) S.Antonino di Susa
- 110) S.Colombano Belmonte
- 111) S.Germano Chisone
- 112) S.Giorio di Susa
- 113) S.Pietro Val Lemina
- 114) S.Secondo di Pinerolo
- 115) Salbertrand
- 116) Salza di Pinerolo
- 117) Sangano
- 118) Sauze d'Oulx
- 119) Sauze di Cesana
- 120) Sestriere
- 121) Settimo Vittone
- 122) Sparone
- 123) Susa
- 124) Tavagnasco
- 125) Torre Pellice
- 126) Trana
- 127) Trausella
- 128) Traversella
- 129) Traves
- 130) Usseaux
- 131) Usseglio
- 132) Vaie

- 133) Val della Torre
- 134) Valgioie
- 135) Vallo Torinese
- 136) Valperga
- 137) Valprato Soana
- 138) Varisella
- 139) Venaus
- 140) Vico Canavese
- 141) Vidracco
- 142) Villar Dora
- 143) Villar Focchiardo
- 144) Villar Pellice
- 145) Villar Perosa
- 146) Vistrorio
- 147) Viu'

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

- 1) Antrona Schieranco
- 2) Anzola d'Ossola
- 3) Arizzano
- 4) Arola
- 5) Aurano
- 6) Baceno
- 7) Bannio Anzino
- 8) Baveno
- 9) Bee
- 10) Beura Cardezza
- 11) Bognanco
- 12) Brovello Carpugnino
- 13) Calasca Castiglione
- 14) Cambiasca
- 15) Cannero Riviera
- 16) Cannobio

- 17) Caprezzo
- 18) Casale Corte Cerro
- 19) Cavaglio Spocchia
- 20) Ceppo Morelli
- 21) Cesara
- 22) Cossogno
- 23) Craveggia
- 24) Crevoladossola
- 25) Crodo
- 26) Cursolo Orasso
- 27) Domodossola
- 28) Druogno
- 29) Falmenta
- 30) Formazza
- 31) Germagno
- 32) Ghiffa
- 33) Gignese
- 34) Gravellona Toce
- 35) Gurro
- 36) Intragna
- 37) Loreglia
- 38) Macugnaga
- 39) Madonna del Sasso
- 40) Malesco
- 41) Masera
- 42) Massiola
- 43) Mergozzo
- 44) Miazzina
- 45) Montecrestese
- 46) Montescheno
- 47) Nonio
- 48) Oggebbio
- 49) Omegna

- 50) Ornavasso
- 51) Pallanzeno
- 52) Piedimulera
- 53) Pieve Vergonte
- 54) Premeno
- 55) Premia
- 56) Premosello Chiovenda
- 57) Quarna Sopra
- 58) Quarna Sotto
- 59) Re
- 60) San Bernardino Verbano
- 61) Santa Maria Maggiore
- 62) Seppiana
- 63) Stresa
- 64) Toceno
- 65) Trarego Viggiona
- 66) Trasquera
- 67) Trontano
- 68) Valstrona
- 69) Vanzone con San Carlo
- 70) Varzo
- 71) Viganella
- 72) Vignone
- 73) Villadossola
- 74) Villetta
- 75) Vogogna

h) Provincia di Vercelli:

- 1) Alagna Valsesia
- 2) Balmuccia
- 3) Boccioleto
- 4) Borgosesia
- 5) Breia

- 6) Campertogno
- 7) Carcoforo
- 8) Cellio
- 9) Cervatto
- 10) Civiasco
- 11) Cravagliana
- 12) Fobello
- 13) Guardabosone
- 14) Mollia
- 15) Pila
- 16) Piode
- 17) Postua
- 18) Quarona
- 19) Rassa
- 20) Rima S. Giuseppe
- 21) Rimasco
- 22) Rimella
- 23) Riva Valdobbia
- 24) Rossa
- 25) Sabbia
- 26) Scopa
- 27) Scopello
- 28) Valduggia
- 29) Varallo
- 30) Vocca.